

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 37/20

Lussemburgo, 26 marzo 2020

Sentenza nella causa C-215/18 Libuše Králová/Primera Air Scandinavia A/S

Un passeggero che ha prenotato il proprio volo mediante un'agenzia di viaggi può proporre nei confronti del vettore aereo un ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria, per ritardo prolungato del volo, dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo

Infatti, nonostante l'assenza di contratto tra tale passeggero e il vettore, un siffatto ricorso rientra nella materia contrattuale ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale, sicché esso può essere proposto dinanzi al giudice del luogo di fornitura del servizio di trasporto aereo

La sig.ra Libuše Králová ha stipulato con un'agenzia di viaggi ceca un contratto di viaggio "tutto compreso" che includeva, per un verso, un trasporto aereo tra Praga (Repubblica ceca) e Keflavík (Islanda), operato dal vettore aereo danese Primera Air Scandinavia, e, per altro verso, un alloggio in Islanda.

Il volo Praga - Keflavík della sig.ra Králová del 25 aprile 2013 ha subito un ritardo di oltre quattro ore. Essa ha in seguito proposto dinanzi all'Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8) un ricorso contro la Primera Air Scandinavia per l'ottenimento di una compensazione pecuniaria, per un importo di EUR 400, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei ¹.

Detto giudice nutre dubbi quanto alla propria competenza territoriale a dirimere tale controversia in quanto, per un verso, ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale ², i ricorsi nei confronti di un'impresa stabilita in un determinato Stato membro devono essere proposti, in linea di principio, in tale Stato membro. Inoltre, per altro verso, le disposizioni speciali in materia contrattuale del medesimo regolamento, che consentono di proporre un ricorso anche dinanzi al giudice del luogo di esecuzione di un'obbligazione (in base alla giurisprudenza ³, per i servizi di trasporto aereo, tale giudice è segnatamente il giudice del luogo di partenza del volo), si applicano, in linea di principio, solo nel caso in cui sussista un rapporto contrattuale tra le parti in causa.

Orbene, la sig.ra Králová ha concluso un contratto non già con il vettore aereo, bensì con un'agenzia di viaggi. Il giudice ceco chiede alla Corte di giustizia se, nella fattispecie, sussista un rapporto contrattuale tra il passeggero e il vettore, che consenta al primo di intentare dinanzi ad esso un ricorso contro il secondo, atteso che detto giudice è il tribunale del luogo di partenza del volo in ritardo.

Con la sua sentenza odierna, la Corte rammenta, anzitutto, che la nozione di «vettore aereo operativo», soggetto agli obblighi derivanti dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, comprende non solo il vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero, ma anche colui che opera o intende operare un volo per conto di un terzo, il quale abbia concluso un contratto con tale passeggero.

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

³ Sentenza della Corte del 9 luglio 2009, Rehder (<u>C-204/08</u>); v. anche comunicato stampa <u>62/09</u>.

Pertanto, in una situazione, quale quella in esame, in cui il vettore aereo ha operato il volo per conto di un'agenzia di viaggi che ha concluso un contratto con il passeggero, quest'ultimo, in caso di ritardo prolungato del suo volo, può invocare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei nei confronti del vettore, anche in assenza di un contratto tra il passeggero e il vettore.

La Corte ricorda poi che, sebbene la conclusione di un contratto non costituisca una condizione per l'applicazione delle disposizioni speciali in materia contrattuale previste dal regolamento sulla competenza giurisdizionale, il ricorso a tali disposizioni presuppone che vi sia un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra.

A tal proposito, la Corte dichiara che un vettore aereo operativo che, come la Primera Air Scandinavia, non ha concluso alcun contratto con il passeggero, ma è debitore, nei suoi confronti, degli obblighi derivanti dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a nome di un'agenzia di viaggi, deve essere considerato come soggetto che ottempera ad obblighi assunti liberamente nei confronti di tale agenzia. Su questo punto, la Corte precisa che tali obblighi trovano la loro fonte nel contratto di viaggio «tutto compreso» che il passeggero ha concluso con l'agenzia in questione.

Ciò premesso, la Corte dichiara che il ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato del volo, intentato da un passeggero contro il vettore aereo che non è la controparte contrattuale del passeggero, deve essere considerato come rientrante nella materia contrattuale.

Pertanto, in una simile situazione, il passeggero può intentare un ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria nei confronti del vettore dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo, conformemente alla giurisprudenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575